

N. 02368/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03821/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3821 del 2014, proposto da ASPAT - Associazione Sanita' Privata Accreditata Territoriale, Civitas Srl, A.R.A.R.R.I.S., Fondazione Opera Giovanile Don Donato Ippolito Onlus, I.R.F.R.I. Srl, Centro Juventus Vibonati Srl, Istituto Juventus Srl, C.T.A. Srl, C.G.M."S.Luca" Srl, Ises Soc.Coop., Gabinetto Fisioterapico Te.Ri.Srl, Tivan Srl, Orto Kinesis Srl, Medical R, Centro Fkt Cilento Srl, Centro di Riabilitazione Motoria Srl, Me.Di.Ca.Sud Srl, Iprha Srl, Centro Juventus Sarno Srl, Centro di Riabilitazione Lars Srl, A.R.S.P.R.I.S.Srl, Diagnost 80, A.T.C.D.S.Srl, Salus Srl, Ce.Fi.Sa.Srl, Kirocenter Srl, Ambulatorio Diagnostico Per Immagini di A.Fenza & C. Sas, Centro Medico di Fisiokinesiterapia Srl, Diagnostica Medica di Costanzo Srl, Studio di Radiodiagnostica e Terapia Fisica Srl, Diagnostica Radiologica B.Staccioli, Studio di Diagnostica Per Immagini e Terapia Fisica di dell'Angelo Maria & C Sas, C.R.T.F.Srl, Check Up Srl, Mps Medicina Prevenzione Salute Srl, rappresentati e difesi dagli avv. Renato De Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy, con

domicilio eletto presso l'avv. Ferruccio De Lorenzo in Roma, via L. Luciani, n. 1;

contro

A.S.L. Salerno, rappresentata e difesa dagli avv. Gaetano Paolin e, Walter Maria Ramunni, con domicilio eletto presso l'avv. Leopoldo Fiorentino in Roma, piazza Cola di Rienzo, 92;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA - SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 00189/2014, resa tra le parti, concernente affidamento triennale delle prestazioni infermieristiche riabilitative e di aiuto infermieristico e sanitarie per il servizio delle cure domiciliari

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell' A.S.L. Salerno;

Vista l'impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati De Lorenzo, Paolino e Annunziata, quest'ultima per su delega dell' avv. Ramunni;

Ritenuto:

- che - anche il raffronto all'interesse di rilievo pubblico perseguito dall' Azienda sanitaria inerente alla necessità di apprestare presidi per

l'assistenza e cura domiciliare, ad incremento delle risorse di operatori del settore di cui dispone l' Azienda medesima - non emergono estremi di danno grave ed irreparabile nella sfera economica delle ricorrenti strutture accreditate, nonché in ordine allo svolgimento dell'attività in concessione, che possano giustificare l'emissione della richiesta misura cautelare;

- che il contenzioso introduce questioni sull'utilizzo dello strumento negoziale del contratto di appalto di servizi, in concorso con il sistema tipizzato dell'accreditamento, per rendere prestazioni di cura e di assistenza nell' ambito del servizio sanitario nazionale, la cui definizione, per la peculiarità della vicenda, rifluisce - come già posto in rilievo dal T.A.R. - nella più appropriata sede del merito, da fissarsi dal primo giudice entro ragionevole termine;

- che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari relativi alla presente fasi di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello (Ricorso numero: 3821/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)